STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Art. 1) - E' costituita una società per azioni con la denominazione

"LUXOTTICA GROUP S.P.A."

Art. 2) - La Società ha la sua sede legale in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Art. 3) - La società ha per oggetto:

a) la assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all'estero in proprio e non nei confronti del Pubblico;

b) il finanziamento, il coordinamento tecnico finanziario e gestionale delle società o enti a cui partecipa e così, in via esemplificativa: il coordinamento delle strategie operative, dei programmi di investimento e dei piani di sviluppo; la gestione della politica finanziaria verso le Società del Gruppo; l'esercizio della attività di promozione e ricerca; l'impiego del patrimonio tecnologico, del nome e dei marchi a favore delle società partecipate e terze; l'amministrazione e la gestione del personale, sia agli effetti operativi che disciplinari; e, in genere, l'assunzione delle funzioni proprie di una società capogruppo cui sia demandata l'unitarietà degli indirizzi e la operatività necessaria per la razionalizzazione della gestione, il contenimento dei costi e per la più efficace azione di conseguimento dell'oggetto sociale, in Italia e all'estero;

c) la compravendita di titoli pubblici e privati non nei confronti del pubblico, e strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale; il possesso e la gestione dei medesimi;

d) la prestazione di fideiussioni e garanzie, e l'assunzione di coobbligazioni nell'interesse delle Società del Gruppo;

e) l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta e la locazione dei beni immobili e mobili, ivi comprese macchine utensili del settore;

f) la vendita, anche su commissione, in Italia e all'Estero di montature per occhiali da vista, occhiali da sole ed, in genere, prodotti del settore dell'occhialeria ed affini.

La Società potrà, inoltre, effettuare qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria non nei confronti del pubblico, immobiliare e mobiliare svolta a favore e nell'interesse delle società del Gruppo.

Art. 4) - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art.5) - Il capitale sociale è di Euro 28.041.100,62 (ventottomilioniquarantunomila cento virgola sessantadue) diviso in n. 467.351.677 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna.

- L'Assemblea del giorno 20 settembre 2001 ha deliberato di aumentare ulteriormente il capitale in una o più volte entro il 31 marzo 2017 per massimi Euro 660.000

(seicentosessantamila) mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire esclusivamente in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o di società dalla stessa controllate. Trascorso il suddetto termine, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

-. L'Assemblea del giorno 14 giugno 2006 ha deliberato di aumentare ulteriormente il capitale sociale in una o più volte entro il 30 giugno 2021 per massimi Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila) mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire esclusivamente in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o di società dalla stessa controllate. Trascorso il suddetto termine, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Ai sensi dei predetti aumenti di capitale sono state sottoscritte complessive numero 7.396.744 nuove azioni.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

Art. 6) - Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 7) - I versamenti sulle azioni non ancora liberate saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che questo riterrà convenienti.

TITOLO III
ASSEMBLEE

Art. 8) - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9) - Ogni azione attribuisce il diritto a un voto.

Art. 10) - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, in Italia o in qualsiasi stato dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio è convocata entro i termini stabiliti tempo per tempo da inderogabili norme di legge.

Art. 11) - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le altre modalità imposte dalla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Qualora la disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente imponesse la pubblicazione dell'avviso in uno o più quotidiani, essa potrà avvenire su uno o più dei seguenti: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, la Repubblica.

Art. 12) - Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge. La delega può essere altresì conferita in via elettronica, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito nell'avviso

di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.
Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.
Art. 13) - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da uno degli Amministratori Delegati o, in difetto, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea, inoltre, nominerà un Segretario che potrà anche non essere socio. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando, per la redazione del verbale dell'Assemblea, sia designato un Notaio.
Tutte le deliberazioni si approvano per voto palese, ove non diversamente disposto da norme imperative.
Art. 14) - Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
Art. 15) - Fermo quanto disposto dall'art. 12 del presente Statuto, per calcolare il concorso del capitale necessario alla validità delle deliberazioni si terrà sempre conto delle azioni dei Consiglieri presenti e dei soci che per qualsiasi ragione si astenessero dal votare, fatto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2368 C.C..
Art. 16) - Le deliberazioni dell'Assemblea verranno fatte constare da apposito verbale redatto ai sensi di legge, che sarà trascritto nel libro verbali assemblee. Il verbale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle assemblee straordinarie saranno redatti da un Notaio.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE

Art. 17) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di quindici membri, nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.
Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").
Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.
Inoltre non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.
Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati, nonché della loro dichiarazione di accettazione della carica, di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e di sussistenza dei requisiti eventualmente indicati nella lista, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della prima adunanza assembleare.
La Società mette a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa certificazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è liberamente effettuata secondo le disposizioni del successivo articolo 18, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge.
Art. 18) - Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di altri amministratori o alla riduzione del numero dei consiglieri.
Gli amministratori così nominati dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli amministratori in carica all'atto della loro nomina.
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio decade; gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Art. 19) - Il Consiglio elegge fra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in conformità al precedente articolo 17, il Presidente e, qualora lo giudichi opportuno, un Vice-Presidente.
Potrà anche eleggere uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette Amministratori.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile.
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento

della gestione e sulle modalità di esercizio delle deleghe conferite, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate.
Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire uno o più Comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Il Consiglio ha facoltà di nominare un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri, fissandone i compiti.
Il Consiglio inoltre, con le ordinarie maggioranze previste dal presente statuto, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 154-bis d.lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti al medesimo dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.
Art. 20) - Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da uno degli Amministratori Delegati ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri o uno dei Sindaci Effettivi.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da uno degli Amministratori Delegati che ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta inviata per via telematica, per fax, per lettera, telegramma o via posta elettronica con conferma di ricezione, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione: in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a un giorno.
Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si intende validamente costituito se sono presenti o collegati per video o teleconferenza tutti i membri del Consiglio e i Sindaci Effettivi in carica.
Art. 21) - Il Consiglio, regolarmente convocato, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.
E' presieduto dal Presidente del Consiglio stesso od in sua assenza da uno degli Amministratori Delegati o da un Consigliere designato dagli intervenuti.
Il Segretario, se non già designato dal Consiglio, sarà designato dal Presidente limitatamente all'adunanza in corso.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul

relativo libro.
Chi presiede la riunione coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite a tutti gli amministratori informazioni adeguate sulle materie iscritte all'ordine del giorno, tenuto conto della natura degli argomenti ed eventualmente di esigenze di riservatezza ed urgenza.
Art. 22) - Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta degli amministratori presenti o partecipanti alla video o teleconferenza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto verbale da trascriversi su apposito libro e da firmarsi dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Art. 23) - La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione, che delibera le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato dalla legge alla assemblea degli azionisti.
Al Consiglio spettano inoltre, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.
Al Consiglio può essere altresì attribuita la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Al Consiglio di Amministrazione viene riservata ogni decisione relativa alla:
1) definizione dei programmi generali di sviluppo e di investimento e degli obiettivi della Società e del Gruppo;
2) predisposizione del bilancio previsionale;
3) definizione dei programmi finanziari ed approvazione di operazioni di indebitamento oltre i 18 mesi;
4) approvazione di accordi di carattere strategico.
Gli Amministratori riferiscono agli altri amministratori e al Collegio Sindacale sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento.
Art. 24) - Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Società, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, costituirsi parte civile in nome e per conto della società e nominare, all'uopo, avvocati.
La rappresentanza della Società spetta, inoltre, agli Amministratori Delegati e alle persone delegate dal Consiglio di Amministrazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti, nei limiti delle rispettive deleghe.
Art. 25) - I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche o membri dei comitati

costituiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.
A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
Art. 26) - I Consiglieri non contraggono obbligazioni personali relativamente agli impegni della Società e non hanno altra responsabilità all'infuori di quelle previste dalla legge.

TITOLO V
SINDACI – REVISORI

Art. 27) - Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. I requisiti, le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea.
I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli indicati nel precedente articolo 3. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.
Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.
Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.
La Società mette a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa certificazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data ovvero sino al diverso termine eventualmente stabilito da disposizioni inderogabili tempo per tempo vigenti. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche

indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste o qualora per qualsiasi motivo i nominativi contenuti nelle liste non fossero sufficienti, il Collegio Sindacale ed eventualmente il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.
Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
In ogni caso il nuovo Sindaco di Minoranza assume anche la carica di Presidente.
Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 21, comma 4, del presente Statuto.
Art. 28) - La revisione legale della società è esercitata da una società di revisione nominata dall'assemblea ordinaria, il cui incarico dura nove esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio, e la cui retribuzione è determinata dall'Assemblea.
I requisiti, le attribuzioni e i doveri dell'incarico della società di revisione sono stabiliti dalla legge.
Art. 29) - L'attività svolta dalla società di revisione è documentata in un apposito libro conservato presso la sede legale.

TITOLO VI
BILANCIO E UTILI

Art. 30) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla stesura del bilancio sociale da redigersi a norma di legge.
All'atto di approvazione del bilancio, l'Assemblea dei soci delibererà sulla destinazione degli utili, nel rispetto delle norme di legge e in funzione delle esigenze societarie.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 bis C.C. e dall'art. 158 del D.Lgs. n. 58/1998.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengano esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31) - Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori e fisserà i loro poteri.

Art. 32) - La Società può stipulare, a norma dell'art. 1891 C.C. e con premio a proprio carico, una polizza assicurativa per la responsabilità civile degli Amministratori e dei Sindaci, in relazione a tutte le ipotesi rientranti negli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2407 C.C., nell'interesse e per conto di chi rivestirà le suddette cariche sociali.

Art. 33) - Per tutto quanto non è esplicitamente disposto nel presente statuto si applicheranno le disposizioni di legge e quelle regolamentari.

Il sottoscritto ANDREA GUERRA amministratore della società LUXOTTICA GROUP S.p.A. consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.
Milano li, 31 dicembre 2011

F.to ANDREA GUERRA
(Amministratore Delegato)